



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 66 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale n.° 08/2015 del 17.02.2015** – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione -U.O. Distretto di Vittoria

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 07/2015 del 17.02.2015 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O. Distretto di Vittoria - redatto dall' Isp. MAROTTA Bruno e dal Dott. BIAZZO Corrado, quali Tecnici delle Prevenzione U.P.G. dell'ASP di Ragusa, a seguito di attività di controllo iniziata in data 21.11.2014 a Vittoria, in C/da Resinè, presso la ditta di produzione primaria di cui è titolare il Sig. ZID Maher, nato in Tunisia il 22.01.1984 e residente a Vittoria in via Rosario Denina n.° 10, sede legale dell'attività, che era presente all'atto dell'ispezione non rilasciando alcuna dichiarazione;

Atteso che a carico del Sig. ZID Maher, titolare della Ditta omonima di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra) è stata rilevata la violazione di cui all'allegato 1 del Regolamento CE n.° 852/2004 per il **mancato rispetto da parte dell'operatore a livello di produzione primaria dei requisiti generali in materia di igiene da applicare nell'esercizio dell'attività di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra) sito in C/da Resinè agro di Vittoria;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. n.° 193/2007, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 500,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato dagli U.P.G. Isp. Marotta e Dott. Biazzo nelle mani del Sig. ZID Maher, quale titolare dell'attività di produzione primaria di ortaggi coltivati in serra, presso la Stazione dei Carabinieri di Scoglitti in data 11 maggio 2015, ore 12:30, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 500,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 679/SIAN del 23.11.2015 a firma del Dott. Mariano Dibenedetto, Dirigente Medico del SIAN e del Dott. Giuseppe Giurdanella, Coordinatore Tecnico della Prevenzione del Distretto di Vittoria, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, riguardo al verbale di contestazione medesimo, dichiarando che non risulta che il Sig ZID Maher ha provveduto ex art. 16 della L. 689/81 al pagamento in misura ridotta della somma dovuta;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è, pertanto, da ascrivere al Sig. **ZID Maher**, il quale non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura minima del 5%, pari ad €. 25,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).



VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.° 30 del 28.6.2013).
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **ZID Maher**, nella sua qualità, nato in Tunisia il 22.01.1984 e residente a Vittoria in via Rosario Denina n.° 10, sede legale dell'attività di produzione primaria di ortaggi coltivati in serra, il pagamento della somma totale di **€ 525,00** (euro cinquecentoventicinque/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**(l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%)**).

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 525,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 591,00 (euro cinquecentonovantuno/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (08/2015) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **ZID Maher**, nella sua qualità, nato in Tunisia il 22.01.1984 e **residente in via Rosario Denina n.° 10 - 97019 VITTORIA**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN-UOT di Vittoria- via Nicosia , 27 - 97019 VITTORIA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 21/06/2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



